

Commissione CeNSU - INU - SIU sulla “Riforma della Disciplina Urbanistica”
Schedatura dei sistemi di governo del territorio delle regioni italiane

Elaborazione della scheda a cura di:

Francesca Calace, Laura Casanova, Giovanna Mangialardi, Alessandra Rana e Leonardo Rignanese

1. Nome Regione: PUGLIA

2. Legge urbanistica vigente:

Legge Regionale n. 20/2001, “Norme generali di governo e uso del territorio”, approvata il 27.07.2001, e s.m.i. (LR n. 22/2006, LR n. 5/2010, LR n. 28/2016, LR n. 28/2019).

<http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/5385672/bur-128.pdf/>

<http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=10860>

3. Dati di base del territorio regionale.

Superficie (kmq)	<i>complessiva</i>	19.540,49 kmq
	<i>urbanizzata</i>	1.571,59 kmq
Popolazione (ab)	<i>1991</i>	4.031.885
	<i>2001</i>	4.019.500
	<i>2011</i>	4.052.566
	<i>2019</i>	4.008.296
Suolo consumato (ha)	<i>2019</i>	626
Incremento del consumo di suolo (%)	<i>2018-2019</i>	0,40%

Fonte: Dati Istat – Dati ISPRA

Suddivisione amministrativa

4. Dati relativi alla suddivisione amministrativa della Regione (al 2020).

	Province o altre unità subregionali	Città Metropolitane	Comuni
Numero complessivo	6	1	257
Superficie		3.862,88 kmq	
Popolazione		1.249.246 ab	
Eventuali suddivisione in zone omogenee		-	
Eventuali suddivisioni subcomunali (municipi, circoscrizioni, ecc.)			Municipi (Comune di Bari)
Numero Comuni compresi		41	
Numero Comuni con popolazione < 5.000 abitanti			85
Numero Comuni con popolazione 5.001< abitanti < 50.000			157
Numero Comuni con popolazione 50.001< abitanti < 100.000			12
Numero Comuni con popolazione 100.001< abitanti < 250.000			2
Numero Comuni con popolazione > 250.001 abitanti			1

5. Descrizione del sistema attuale delle autonomie locali e di eventuali aggregazioni opportunistiche e non stabili di reti di comuni.

- a) **La Città metropolitana di Bari**, il cui territorio coincide con quello della preesistente provincia di Bari, è stata istituita l'8 aprile 2014, ed è operativa dal 1° gennaio 2015 ai sensi della L n. 56/2014. Il territorio della Città Metropolitana coincide con quello dei Comuni che lo compongono: Bari, Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Noci, Noicattaro, Palo del Colle, Poggiorisini, Polignano a mare, Putignano, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Terlizzi, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano (Fonte: Statuto della Città Metropolitana di Bari).
- b) Le **Unioni dei Comuni** sono 22 e sono così distribuite: 15 nella provincia di Lecce, 3 nella provincia di Taranto, 2 nella provincia BT, 1 nella provincia di Foggia e 1 nella provincia di Brindisi. Di seguito i dettagli.

Nome Unione	Prov.	Comuni Associati	Pop. (ab)
Unione dei Comuni VALESIO	BR	Brindisi, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico, Torchiarolo	114.897
Unione dei Comuni ARO 2 Barletta Andria Trani	BT	Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola	144.281
Unione dei Comuni TAVOLIERE MERIDIONALE	BT	Trinitapoli, San Ferdinando, Margherita di Savoia	41.392
Unione dei Comuni CINQUEREALISITI	FG	Ortanova, Carapelle, Ordona, Stornara, Stornarella	36.233
Unione dei Comuni della GRECIA SALENTINA	LE	Calimera, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci, Corigliano d'Otranto, Cutrofiano, Martano, Martignano, Melpignano, Soleto, Sternatia, Zollino	54.278
Unione delle TERRE DI MEZZO	LE	Botrugno, Giuggianello, Nociglia, San Cassiano, Surano	11.200
Unione JONICA SALENTINA dei Comuni di Alliste Martino Melissano Racale Taviano	LE	Alliste, Martino, Melissano, Racale, Taviano	48.573
Unione di Comuni della MESSAPIA	LE	Cavallino, Castri di Lecce, Lizzanello	23.894
Unione TALASSA MARE DI LEUCA	LE	Tricase, Castrignano del Capo	22.860
Unione dei Comuni TERRA DI LEUCA BIS	LE	Specchia, Miggiano, Montesano Salentino, Ruffano	20.985
Unione dei Comuni ANDRANO SPONGANO DISO	LE	Andrano, Spongano, Diso	12.215
Unione dei Comuni di TERRA DI LEUCA	LE	Alessano, Corsano, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Salve, Tiggiano	25.085
Unione dei Comuni ENTROTERRA IDRUNTINO	LE	Bagnolo del Salento, Cursi, Cannole, Palmariggi	9.328
Unione dei Comuni TERRE DI ACAYA E DI ROCA	LE	Melendugno, Vernole	16.899
Unione dei Comuni del NORD SALENTO	LE	Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Salice Salentino	77.763
Unione della COSTA ORIENTALE	LE	Santa Cesarea Terme, Castro, Ortelle, Minervino di Lecce	12.004
Unione dei Comuni UNION 3	LE	Leverano, Arnesano, Carmiano, Copertino, Veglie, Porto Cesareo	72.698
Unione delle SERRE SALENTINE	LE	Seclì, Aradeo, Collepasso, Neviano, Tuglie	29.336
Unione dei Comuni TERRE D'ORIENTE	LE	Muro Leccese, Giurdignano, Otranto, Poggiardo, Uggiano la Chiesa	22.758
Unione dei Comuni di CRISPIANO MASSAFRA STATTE	TA	Crispiano, Massafra, Statte	58.373

Unione di Comuni MONTEDORO	TA	Faggiano, Carosino, Monteparano, Roccaforzata, Monteiasi, Montemesola, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe	47.786
Unione dei Comuni di TERRE DEL MARE E DEL SOLE	TA	Fragagnano, Leporano, Pulsano, Torricella, Maruggio, Avetrana, Lizza	48.655

Fonte: Ministero dell'Interno

http://www.albosegretaricomunali.puglia.it/RisorseOnLine/UNIONECOMUNI_Rita.htm consultato il 27.02.2021

- c) In Puglia è stata approvata con LR n.2/2019 una sola **Fusione di Comuni: Nuovo Comune di Presicce-Acquarica** (LE), 10.487 abitanti, istituito il 15 maggio 2019 (Comuni originari Acquarica del Capo, 4.898 abitanti, e Presicce, 5589 abitanti). Dopo tale operazione di fusione, risultano 2 comuni soppressi e il numero dei comuni della regione è diminuito di una unità, passando da 258 a 257 comuni (Fonte: <https://www.tuttitalia.it/fusione-comuni/puglia/>).
- d) In Puglia si individuano come **Aree Interne**, l'area dei Monti Dauni, l'Alta Murgia, il Sud Salento e il promontorio del Gargano. La popolazione residente nelle Aree Interne è in totale di 1.017.709 abitanti; il numero di Comuni nelle Aree Interne è 138. Di seguito i dettagli.

Nome Area Interna	N. Comuni	Comuni
Area Interna dei MONTI DAUNI	29	Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Pietramontecorvino, Rocchetta S. Antonio, Roseto Valfortore, San Marco La Capota, Sant'Agata di Puglia, Troia, Volturara, Volturino
Area Interna dell'ALTA MURGIA	3	Minervino Murge, Poggiorsini, Spinazzola
Area Interna SUD SALENTO	18	Acquarica del Capo, Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Montesano, Miggiano, Morciano di Leuca, Patù, Presicce, Taurisano, Salve, Specchia, Tiggiano, Casarano, Ruffano, Tricase, Ugento
Area Interna del GARGANO	12	Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Monte Sant'Angelo, Vico del Gargano, Isole Tremiti, Mattinata, Rignano Garganico, Rodi Garganico, Peschici, San Marco in Lamis, Vieste

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale <https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/regione-puglia/>

- e) In Puglia è stata istituita la **provincia BAT di Barletta-Andria-Trani** con L. n. 148/2004. Il capoluogo della nuova provincia è situato nelle città di Barletta, Andria e Trani. La provincia nasce come nuova invariante spaziale a seguito della molteplicità di iniziative di pianificazione economica nazionale e regionale. Tra questi: i rapporti di conoscenza settoriale ed i Piani di Azione svolti nell'ambito del Programma Aggiuntivo, Patti Territoriali per l'Occupazione (PTO), sottoprogramma 9 nord barese ofantino, la Pianificazione Strategica "Vision 2020", Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo sostenibile del Territorio (PRUST), Programmi Integrati Territoriali (PIT) 1 e 2, Progetti Integrati Settoriali (PIS), Gruppo di Azione Locale (GAL).

Normativa di riferimento

6. Principi dichiarati e obiettivi espliciti della normativa regionale sul governo del territorio.

	Principi dichiarati	Obiettivi espliciti
Norma regionale di riferimento: LR n. 20/2001 "Norme generali di governo e uso del territorio" e sue s.m.i.	Art. 2 (Principi) 1. La presente legge assicura il rispetto dei principi di: a) sussidiarietà, mediante la concertazione tra i diversi soggetti coinvolti, in modo da attuare il metodo della copianificazione; b) efficienza e celerità dell'azione amministrativa attraverso la semplificazione dei procedimenti; c) trasparenza delle scelte, con la più ampia partecipazione; d) perequazione	Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi generali dell'ordinamento italiano e comunitario, nel rispetto delle leggi dello Stato, regola e controlla gli assetti, le trasformazioni e gli usi del territorio. 2. La Regione Puglia persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio, nonché della sua riqualificazione, finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale.
Eventuali proposte di riforma in essere	-	-

7. Principali tematiche della pianificazione urbanistico-territoriale della Regione.

Tematica	Riferimento normativo	Obiettivo dichiarato	Livello di pianificazione interessato	Modalità/meccanismi previsti
Sussidiarietà/ Governance multilivello	Statuto della Regione Puglia (approvato con LR n. 7/2004, e s.m.i.).	La Regione esercita la propria funzione di governo attuando il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all'interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali (art. 1 c. 4 dello Statuto).	-	-
	LR n. 20/2001 "Norme generali di governo e uso del territorio" e s.m.i..	La sussidiarietà è considerata come principio centrale nell'approccio alla pianificazione (art.2, punto a) della LR n. 20/2001).	Tutti	Ai sensi della LR n. 20/2001 il metodo della copianificazione è essenziale per dare attuazione al principio di sussidiarietà e va praticato non solo coordinando i vari livelli della pianificazione territoriale ordinaria (regionale, provinciale, comunale), ma anche integrando nella pianificazione ordinaria i contenuti della pianificazione specialistica (piani regolatori portuali, piani comunali delle coste, piani per le zone ASI).
	LR n. 28/2017 "Legge sulla partecipazione".	Promozione dell'idea di "città partecipate" (art.1, c. 4).	-	La LR n. 28/2017 promuove la costituzione di una rete dei comuni a sostegno di pratiche di sussidiarietà ispirate all'art. 118 della Costituzione, basate sui principi di qualità urbana e ambientale, inclusione e coesione sociale, nonché sull'uso condiviso dei beni pubblici.
Rigenerazione urbana	LR n. 21/2008 "Norme per la rigenerazione urbana".	Rigenerazione di parti di città e sistemi urbani in coerenza con strategie comunali e intercomunali finalizzate al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani. (art. 1 c.1 della LR n. 21/2008).	I programmi integrati di rigenerazione urbana (PIRU) assumono gli effetti di strumenti urbanistici esecutivi (art.2 c. 2 della LR n. 21/2008).	Sono predisposti dai comuni singoli o associati o sono proposti ai comuni da altri soggetti pubblici o privati, anche fra loro associati. Per quelli di iniziativa privata I PIRU possono essere presentati dai proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51% degli immobili compresi entro il perimetro dell'area interessata. Il loro concorso è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della pre-

				sentazione al Comune della proposta di piano esecutivo e del relativo schema di convenzione. I PIRU possono essere conformi o in variante allo strumento urbanistico generale, per i quali la legge stabilisce procedure diverse.
Politiche per i centri storici	LR n. 44/2013 recante “Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia in Puglia”. Protocollo d'intesa tra Regione Puglia, Assessorato alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche Abitative e i Comuni.	Conservazione, recupero e valorizzazione dei borghi storici presenti nel territorio regionale e riconosciuti dal club “I borghi più belli d'Italia” o delle Bandiere Arancioni o delle Città Slow o dell'UNESCO o dei Borghi Autentici (art. 1 c. 2 della LR n. 44/2013).	Programma di riqualificazione del borgo storico, approvato dal Comune, che prevede interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, alla riqualificazione urbana, alla conservazione e al restauro del patrimonio edilizio e degli spazi liberi.	Il Comune presenta annualmente alla Giunta regionale il programma di riqualificazione del borgo storico al fine di acquisire i finanziamenti regionali necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel medesimo programma di riqualificazione.
Consumo di suolo	LR n. 18/2019 “Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse”.	Contenimento del consumo di suolo, mitigazione e compensazione degli impatti ambientali, tutela del paesaggio e della bellezza dei contesti urbani storici, miglioramento della qualità urbana (art.1 c. 1).	Piano urbanistico generale; Piano urbanistico esecutivo.	Si esclude la possibilità di utilizzare le quantità edificatorie derivanti dalle norme in materia di compensazione e di misure premiali nelle zone agricole, all'interno delle quali non è altresì consentita l'attuazione di meccanismi perequativi.
Abusivismo	LR n. 15/2012 “Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio”.	Creazione di efficaci strumenti operativi per l'Amministrazione regionale e per gli Enti locali del territorio pugliese, al fine della prevenzione e della repressione dell'abusivismo edilizio allo scopo di assicurare l'ordinato assetto del territorio, la salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici e del patrimonio culturale (art.1).	-	Stipula di convenzioni tra amministrazioni o protocolli di intesa con l'autorità giudiziaria e con organi di polizia giudiziaria operanti in materia di edilizia e urbanistica. Adozione di contratti di appalto con procedura negoziata aperta per le attività di demolizione, comprese quelle urgenti. Istituzione di un fondo regionale di rotazione finalizzato a concedere anticipazioni ai Comuni sui costi degli interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dei luoghi.

				Messa a disposizione dei Comuni delle verifiche di trasformazione del territorio mediante rilevamenti aereofotogrammetrici e satellitari.
	LR n. 26/1985 "Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive" e s.m.i..	Norme attuative della L n. 47/1985.	Piano urbanistico generale; Piano urbanistico esecutivo.	I Comuni possono adottare specifica variante di recupero finalizzata al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi esistenti al 01/10/1983. La variante di recupero può riguardare sia lo strumento urbanistico generale sia uno strumento urbanistico esecutivo (art.3).
	Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015.	L'art.107 delle NTA del PPTR introduce i "Piani d'intervento di recupero territoriali"(PIRT), finalizzati alla tutela e alla valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali dell'area di interesse e, in particolare, al perseguimento dell'obiettivo generale n. 6 del PPTR "Riqualificare i Paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee".	Piano urbanistico esecutivo	Condizioni per l'attuazione del PIRT al fine di qualificare l'area di interesse sono (allegato A2 delle NTA del PUTT/P pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 17/01/2002): • la verifica della sanabilità dell'edificato abusivo non sanabile ai sensi delle LLRR n. 56/1980 e n. 30/1990; • le istanze in sanatoria sono relative alla L n. 47/1985 e s.m.i.; • il PIRT deve interessare un edificio abusivo costituito da una pluralità di costruzioni abusive con continuità edificatoria e con rilevante modificazione dell'assetto del territorio, inserendosi all'interno di un più articolato progetto unitario.
Assetto agricolo e forestale	LR n. 3/2010 "Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali".	Sostegno dell'agricoltura e tutela del patrimonio boschivo (art.1 c. 2).	-	Istituzione dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF), operante quale ente tecnico-operativo preposto all'attuazione degli interventi oggetto della LR n. 3/2010, attraverso attività e servizi a connotazione non economica (art.1).
Politiche per la casa	LR n. 12/2008 "Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale (ERS)". DGR n. 325 del 11/03/2009.	Incremento dell'offerta di edilizia residenziale sociale (art.1).	-	Modalità di acquisizione delle aree da destinare ad interventi di ERS (anche attraverso gli istituti della perequazione o della compensazione urbanistica) e realizzazione degli alloggi destinati ad integrare il sistema dell'edilizia residenziale sociale.
Perequazione/Compensazione	LR n. 18/2019 "Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per	Introdurre nell'ambito della pianificazione urbanistica (nei PUG e PUE), il ricorso agli istituti della	Piano urbanistico generale; Piano urbanistico esecutivo.	La "perequazione urbanistica" è intesa quale strumento attraverso il quale consentire, in sede di pianificazione, l'equa distribuzione, fra le proprietà im-

	la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse” e s.m.i..	perequazione e della compensazione al fine di contenere il consumo di suolo, mitigare o compensare gli impatti ambientali oltre che migliorare complessivamente la qualità urbana (art.1 c. 1).		mobiliari comprese all'interno di un ambito di trasformazione specificamente individuato, dei diritti edificatori che le stesse esprimono e dei relativi oneri. La legge individua i termini e le modalità di attuazione della compensazione urbanistica per consentire ai Comuni di utilizzare tale strumento per l'acquisizione di aree finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, con meccanismi alternativi rispetto alle indennità di esproprio. Al fine di incentivare interventi finalizzati a migliorare complessivamente la qualità dei contesti urbanizzati o a preservare contesti dal particolare valore storico, architettonico e culturale, la legge introduce la possibilità per i Comuni di prevedere, nell'ambito dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale, misure premiali a seguito di interventi volti, ad esempio, ad eliminare detrattori ambientali che deturpano l'abitato, a realizzare interventi di riqualificazione ambientale o rigenerazione urbana, a migliorare la qualità architettonica degli interventi edilizi e delle trasformazioni del territorio. Sono previsti i Piani di Intervento, aventi effetti di strumenti urbanistici esecutivi, con cui applicare gli istituti della compensazione urbanistica e le misure premiali previste dalla medesima legge regionale.
	LR n. 20/2001 “Norme generali di governo e uso del territorio” e s.m.i.. Circolare Assessoriale n. 1/2005, “Linee interpretative per l'attuazione della LR n. 20/2001 e della LR n. 24/2004”, paragrafo 6.	Art.14 della LR n. 20/2001 “Al fine di distribuire <i>equamente, tra i proprietari interessati dagli interventi, i diritti edificatori attribuiti dalla pianificazione urbanistica e gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi di urbanizzazione del territorio, il PUG può riconoscere la stessa suscettività edificatoria alle aree comprese in un PUE.</i> ”	Piano urbanistico generale; Piano urbanistico esecutivo.	Da consultare: • Parte V – Appendice III “Orientamenti per l'applicazione del principio di perequazione” del Documento Regionale di Assetto Generale - Criteri per i Piani Urbanistici generali (PUG) approvato con DGR n. 1328 del 3/8/2007 • Parte III “Criteri per agevolare e per realizzare la perequazione urbanistica” del Documento Regionale di Assetto Generale - Criteri per i Piani Urbanistici Esecutivi (PUE) approvato con DGR n. 2753 del 14/12/2010.
Sicurezza del territorio	LR n. 7/2014 “Il sistema regionale di protezione civile”.	Tutela dell'incolumità dei cittadini, tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale e artistico e	-	Con le “Linee guida per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile”, approvate con DGR n. 255 del 07/03/2005, sono stati specificati i ruoli, i compiti e le funzioni delle strutture coinvolte

	LR n. 18/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi”.	degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi (art.1 c.3 della LR n. 7/2014).		nelle attività di intervento a sostegno delle popolazioni interessate dagli eventi avversi.
Sostenibilità/ Valutazione	LR n. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”. RR 09/10/ 2013, n. 18 “Regolamento di attuazione della LR n. 44/2012 concernente piani e programmi urbanistici comunali” e s.m.i..	Adeguamento dell' ordinamento della Regione Puglia alle disposizioni della Parte seconda del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i, in attuazione della direttiva europea 2001/42/CE.	Piano urbanistico generale; Piano urbanistico esecutivo.	Integrazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica nel procedimento di pianificazione urbanistica Da consultare: • Parte V – Appendice IV “Indirizzi per l’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” del Documento Regionale di Assetto Generale - Criteri per i Piani Urbanistici generali (PUG) approvato con DGR n.1328 del 03/8/2007. • Circolare n. 1/2014 “Indirizzi e note esplicative sul procedimento di formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG)”, approvata con DGR n. 2570 del 09/12/2014.
Dotazioni territoriali essenziali	-	-	Piano urbanistico generale; Piano urbanistico esecutivo.	Da consultare: Parte IV – paragrafo 5 “Definizione della capacità insediativa complessiva del PUG – parte strutturale e criteri per il dimensionamento de PUG” del Documento Regionale di Assetto Generale - Criteri per i Piani Urbanistici generali (PUG) approvato con DGR n. 1328 del 3/8/2007.
Politiche sociali	LR n. 23/2014 “Disciplina delle Cooperative di comunità”.	Promozione della funzione sociale e della finalità pubblica della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata (art.1).	-	Per comunità si intendono i comuni e le eventuali circoscrizioni previste dei comuni stessi. Le Cooperative di comunità – valorizzando le competenze della popolazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali – perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica, attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro e alla generazione, in loco, di capitale “sociale” (art.2).

Partecipazione/ Concertazione/ Negoziazione	LR n. 28/2017 “Legge sulla partecipazione”. RR n. 13 del 10/09/2018, “Regolamento attuativo della LR n. 28/2017.	Garantire la partecipazione popolare alle scelte ed alle decisioni importanti e strategiche per il territorio, elevandola a strumento di governance basata sull'informazione, la trasparenza, la consultazione, l'ascolto, il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (art.1).	-	La legge e il suo Regolamento hanno istituito strumenti e dispositivi innovativi per favorire la partecipazione democratica nelle decisioni.
Politiche energetiche	RR n. 24 del 30/2/2010 “Regolamento attuativo del DM 10/09/2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia e s.m.i..	Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, come previsto dal DM 10/09/2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico (art.1 c. 1 e 2).	-	L'individuazione della non idoneità dell'area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento dell'impianto, in determinate aree, di specifiche tipologie (Allegato 2) e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione (artt. 2 e 4 e Allegati 1 e 3 del R.R.).
	LR n. 45/2019 “Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche”.	Promozione della sostenibilità ambientale sostenibile e produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili (art.1, c. 1).	-	Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche. Le Comunità Energetiche sono enti senza finalità di lucro, composte da soggetti pubblici e privati che sperimentano la produzione e lo scambio di energia generata da fonti rinnovabili disponibili localmente, nonché forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici e di inquinamento ambientale (art.1, c. 2). La comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto (art. 2).
Politiche per la mobilità	LR n. 18/2002 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”.	Lo sviluppo di un sistema regionale dei trasporti per una mobilità intelligente, sostenibile e inclusiva.	Piano Regionale dei Trasporti (PRT) approvato dal Consiglio Regionale il	La Regione Puglia attua le politiche per la mobilità e trasporti mediante strumenti di pianificazione/programmazione tra loro integrati tra cui, in particolare: • il Piano attuativo del Piano Regionale dei Trasporti individua infrastrutture e politiche finalizzate

	LR n. 16/2008 “Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti”.	Gli obiettivi e le strategie d'intervento sul sistema multimodale dei trasporti in raccordo con gli altri strumenti di pianificazione territoriale generale e settoriale.	23.06.2008, è un documento programmatico settoriale.	ad attuare gli obiettivi e le strategie definite nel PRT e ritenute prioritarie per il periodo di riferimento; il Piano Triennale dei Servizi (PTS), inteso come Piano attuativo del PRT, che attua gli obiettivi e le strategie di intervento relative ai servizi di trasporto pubblico regionale locale individuate dal PRT e ritenute prioritarie. Con D.G.R. n.598 del 26 aprile 2016, sono stati approvati il Piano Attuativo 2015-2019 del PRT, nonché del Piano Triennale dei Servizi 2015-2017.
Politiche per le aree interne	-	La Regione Puglia ha aderito alla Strategia nazionale per le Aree Interne (SNAI) individuando 4 aree interne: Monti Dauni, Sud Salento, Gargano e Alta Murgia.	-	-
Politiche per la costa	LR n. 17/2015 “Disciplina della tutela e dell'uso della costa”.	Salvaguardia, tutela e uso ecosostenibile dell'ambiente.	Piano comunale delle coste (PCC) conforma al Piano Regionale delle Coste approvato con DGR n. 2273 del 13/10/2011.	Il PCC, in conformità al Piano Regionale delle Coste (approvato con DGR n. 2273 del 13/10/2011) definisce l'assetto, la gestione, il controllo ed il monitoraggio del territorio costiero comunale in termini di tutela del paesaggio, di salvaguardia dell'ambiente, di garanzia del diritto dei cittadini all'accesso ed alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico all'interno dell'area demaniale.
	Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015.	Valorizzazione dell'immenso patrimonio (urbano, naturalistico, rurale, paesaggistico) ancora presente, sia nel sistema costiero che nel suo entroterra. Interruzione dei processi di degrado dovuti alla pressione turistica concentrata a ridosso della costa.	Pianificazione e programmazione regionale, intermedia e locale di carattere generale e settoriale.	Progetto territoriale per il paesaggio regionale denominato “La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri ” (artt. 29 e 33 delle NTA del PPTR; Capo III “Strumenti di Governance” delle NTA del PPTR; elaborato 4.2 “Cinque progetti territoriali per il paesaggio regionale”).
Politiche per la rete ecologica	Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015.	Miglioramento della connettività complessiva della rete ecologica (valorizzazione dei gangli principali e secondari, stepping sto-	Pianificazione e programmazione regionale, intermedia e locale di carattere	Progetto territoriale per il paesaggio regionale denominato “Rete Ecologica Regionale” (artt. 29 e 30 delle NTA del PPTR; Capo III “Strumenti di Governance” delle NTA del PPTR; elaborato 4.2 “Cinque progetti territoriali per il paesaggio regionale”).

		nes, riqualificazione multifunzionale dei corridoi, attribuzione agli spazi rurali di valenze di rete ecologica minore a vari gradi di “funzionalità ecologica” ecc). Riduzione dei processi di frammentazione del territorio e miglioramento dei livelli di biodiversità del mosaico paesistico regionale.	generale e settoriale.	
Politiche per le acque	DGR n. 2322 del 28/12/2017 “Adesione alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume”.	Contenimento del degrado eco-paesaggistico e riqualificazione dei territori dei bacini/sottobacini idrografici (sicurezza mitigazione e prevenzione dei rischi, riequilibrio ambientale e valorizzazione paesaggistica, uso sostenibile delle risorse, fruizione turistica sostenibile. diffusione della cultura dell'acqua).	Contratti di Fiume	Attraverso processi di programmazione negoziata e partecipata in cui gli attori sottoscrivono un patto, nella forma che meglio risponde alle loro esigenze, e danno forma contrattuale al percorso di condivisione fino a quel momento intrapreso per il raggiungimento d gli obiettivi prefissati.

Terminologia

8. Termini e acronimi utilizzati all'interno della normativa regionale in riferimento all'attività di governo del territorio.

Strumenti	Termine usato	Articolo di riferimento	Breve descrizione (come da norma)
Piano regionale	<i>Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG)</i>	Art. 4 della LR n. 20/2001 "Norme generali di governo e uso del territorio"	Il DRAG definisce le linee generali dell'assetto del territorio, nonché gli obiettivi da perseguire mediante i livelli di pianificazione provinciale e comunale. In particolare, il DRAG determina: a) il quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali e dell'identità sociale e culturale della Regione; b) gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, nonché i criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani urbanistici esecutivi (PUE); c) lo schema dei servizi infrastrutturali di interesse regionale.
	<i>Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)</i>	Artt. 135 e 143 del DLgs n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con funzione di piano paesaggistico Art. 1 della LR n. 20/2009 "Norme per la pianificazione paesaggistica", con funzione di piano territoriale	Al fine di assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali e l'identità sociale e culturale e lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, la Regione approva il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ai sensi del DLgs n. 42/2004, conformemente ai principi espressi nell'art. 9 della Costituzione, nella Convenzione europea relativa al paesaggio, ratificata ai sensi della L n. 14/2006, e nell'art. 2 dello Statuto regionale.
Piano provinciale	<i>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)</i>	Art. 6 della LR n. 20/2001 "Norme generali di governo e uso del territorio"	Il PTCP assume l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle materie inerenti la protezione della natura, la tutela dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo, delle bellezze naturali, a condizione che la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intesa fra la Provincia e le Amministrazioni, anche statali, competenti. In mancanza dell'intesa, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti a essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale. La LR n. 20/2001 non stabilisce i contenuti del PTCP, che saranno definiti dalla LR n. 24/2004, poi abrogata in relazione agli stessi.
	<i>Piano Territoriale Generale Metropolitano (PTGM)</i>	Art. 1 c. 44 della L n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle	Il PTGM comprende e indica le infrastrutture di interesse metropolitano, le strutture di comunicazione e le reti di servizi che interessano e interagiscono sull'area territoriale della Città Metropolitana. Al fine di una corretta allocazione e funzionalità di tali infrastrutture e reti, il Piano Territoriale generale della Città Metropolitana costituisce il quadro di riferimento per i piani operativi di competenza dei comuni della Città Metropolitana.

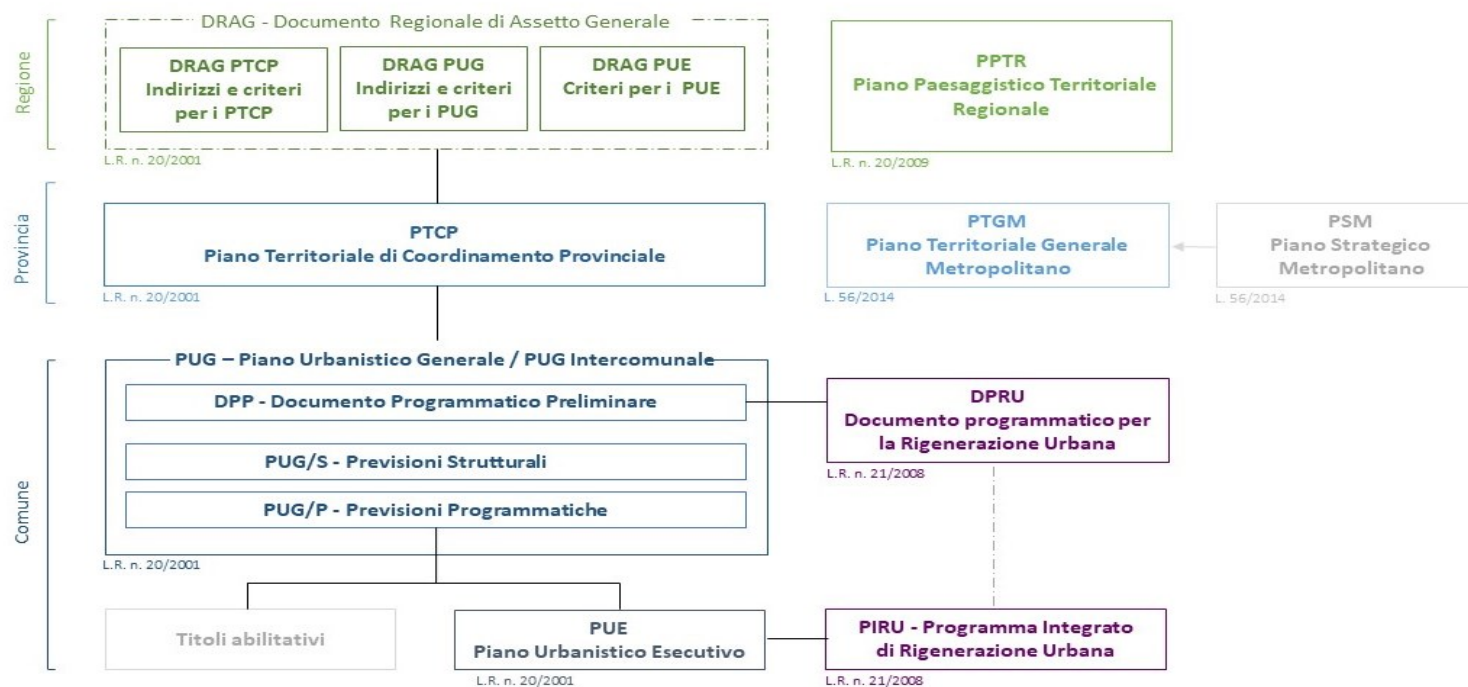
		unioni e fusioni di comuni” Art. 9 dello Statuto della Città metropolitana di Bari	Il Piano territoriale metropolitano ha anche valore ed effetti di piano territoriale di coordinamento ai sensi della normativa vigente (Statuto della Regione Puglia).
Piano intercomunale	<i>PUG Intercomunale</i>	Art. 10 della LR n. 20/2001 “Norme generali di governo e uso del territorio”	È facoltà dei comuni procedere alla formazione di un Piano Urbanistico Generale Intercomunale, previa presentazione di un documento congiunto, redatto dai Comuni interessati, contenente uno studio di fattibilità dell’iniziativa e un quadro economico dei relativi oneri. La Giunta regionale individua le modalità di sostegno ai Comuni che intendono procedere alla formazione di un PUG intercomunale.
Piano comunale	<i>Piano Urbanistico Generale (PUG)</i>	Artt. 9 e 11 della LR n. 20/2001 “Norme generali di governo e uso del territorio”	Il PUG è preceduto dall’adozione del DPP, Documento Programmatico preliminare, contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del Piano. Si articola in previsioni strutturali e previsioni programmatiche. Le previsioni strutturali: a) identificano le linee fondamentali dell’assetto dell’intero territorio comunale, derivanti dalla ricognizione della realtà socio-economica, dell’identità ambientale, storica e culturale dell’insediamento, anche con riguardo alle aree da valorizzare e da tutelare per i loro particolari aspetti ecologici, paesaggistici e produttivi; b) determinano le direttrici di sviluppo dell’insediamento nel territorio comunale, del sistema delle reti infrastrutturali e delle connessioni con i sistemi urbani contermini. Le previsioni programmatiche: a) definiscono, in coerenza con il dimensionamento dei fabbisogni nei settori residenziale, produttivo e infrastrutturale, le localizzazioni delle aree da ricomprendere in PUE, stabilendo quali siano le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili; b) disciplinano le trasformazioni fisiche e funzionali consentite nelle aree non sottoposte alla previa redazione di PUE. Il piano deve essere compatibile con gli strumenti di pianificazione sovraordinata (DRAG, PPTR, PTCP)
Piano operativo	<i>PUG Programmatico</i>	Artt. 9 e 12 della LR n. 20/2001 “Norme generali di governo e uso del territorio”	Il Piano Operativo è parte integrante del PUG e viene individuato come “Previsioni Programmatiche”. La variazione delle previsioni programmatiche, previa deliberazione motivata del Consiglio comunale, non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale.
	<i>Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana (DPRU)</i>	Art. 3 della LR n. 21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana”	Il DPRU è il documento con il quale i comuni definiscono gli ambiti territoriali che, per le loro caratteristiche di contesti urbani periferici e marginali interessati, necessitano di interventi di rigenerazione urbana. Tale documento è da mettere a punto con la partecipazione degli abitanti, tenendo conto delle proposte di intervento avanzate da altri soggetti pubblici e da soggetti privati. Il documento definisce:

			a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da perseguire a livello comunale o intercomunale; b) gli ambiti territoriali da sottoporre a programmi integrati di rigenerazione urbana; c) le politiche pubbliche, in particolare abitative, urbanistiche, paesaggistico-ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo, che concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a); d) le iniziative per assicurare la partecipazione civica e il coinvolgimento di altri enti e delle forze sociali, economiche e culturali alla elaborazione e attuazione dei programmi; e) i criteri per valutare la fattibilità dei programmi; f) i soggetti pubblici che si ritiene utile coinvolgere nella elaborazione, attuazione e gestione dei programmi e le modalità di selezione dei soggetti privati. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il DPRU è propedeutico al PIRU, Programma integrato di rigenerazione urbana.
Piani attuativi	<i>Piano Urbanistico Esecutivo (PUE)</i>	Artt. 15 e 17 della LR n. 20/2001 "Norme generali di governo e uso del territorio"	Il PUE è lo strumento esecutivo del PUG di iniziativa pubblica o di iniziativa privata o di iniziativa mista. In relazione agli interventi in esso previsti, il PUE può assumere le finalità e gli effetti di uno o più piani o programmi, anche settoriali o tematici, attuativi dello strumento urbanistico generale, oppure previsti dalla vigente normativa statale o regionale, ivi compresi i programmi integrati, i programmi di recupero urbano e i programmi di riqualificazione urbana, che per la loro realizzazione necessitano di piano esecutivo. I PUE sono attuati in un tempo non maggiore di dieci anni. La redazione di PUE è obbligatoria per le aree di nuova urbanizzazione, ovvero per le aree da sottoporre a recupero.
	<i>Programma Integrato di Rigenerazione Urbana (PIRU)</i>	Artt. 2 e 4 della LR n. 21/2008 "Norme per la rigenerazione urbana"	I PIRU sono gli strumenti volti a promuovere la riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani mediante interventi organici di interesse pubblico. Si fondano su un'idea-guida di rigenerazione legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell'ambito territoriale interessato, alla sua identità e ai bisogni e alle istanze degli abitanti. Essi comportano un insieme coordinato d'interventi in grado di affrontare in modo integrato problemi di degrado fisico e disagio socio-economico che, in relazione alle specificità del contesto interessato, includono: a) la riqualificazione dell'ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici, garantendo la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale; b) la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi e la previsione delle relative modalità di gestione; c) il contrasto dell'esclusione sociale degli abitanti attraverso la previsione di una molteplicità di funzioni e tipi di utenti e interventi materiali e immateriali nel campo abitativo, socio-sanitario, dell'educazione, della formazione, del lavoro e dello sviluppo; d) il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano,

			sentieri didattici e museali, percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l'uso di fonti energetiche rinnovabili e l'adozione di criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie. I programmi devono interessare ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati e non possono comportare varianti urbanistiche per trasformare in aree edificabili aree a destinazione agricola, fatta eccezione per quelle contigue necessarie alla realizzazione di verde e servizi pubblici nella misura massima del 5 % della superficie complessiva dell'area d'intervento. Tale variante deve comunque essere compensata prevedendo una superficie doppia rispetto a quella interessata dal mutamento della destinazione agricola, destinata a ripermeabilizzare e attrezzare a verde aree edificate esistenti.
	<i>Piano di Intervento</i>	Art.10 della L.R. n.18/2019 "Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse"	I Comuni, non ancora dotati del PUG ai sensi della L.R. n.20/2001, purché provvisti sia di strumenti urbanistici generali approvati ai sensi della L.R. n.56/80, sia del Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana (DPRU), possono approvare Piani di Intervento come disciplinati dall'art.10 della L.R. n.18/2019. Si tratta di strumenti urbanistici in variante al piano urbanistico generale vigente con cui sono individuati ambiti del territorio urbano nei quali poter applicare la compensazione urbanistica e le misure premiali previste dalla L.R. n.18/2019, con la possibilità di incrementare sino al massimo del 20% la capacità insediativa prevista dagli strumenti di pianificazione vigenti. I Piani di intervento interessano ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati, devono essere coerenti con il DPRU e non possono comportare variante urbanistica finalizzata a trasformare in aree edificabili aree a destinazione agricola, comunque definite negli strumenti urbanistici comunali vigenti. Sono predisposti dal comune o proposti da altri soggetti pubblici o privati, anche tra loro associati, e assumono gli effetti di strumento urbanistico esecutivo.

Strumenti di governo del territorio

9. Diagramma rappresentativo dei principali strumenti di governo del territorio e dei legami fra di essi.



10. Principali strumenti di governo del territorio per ogni livello territoriale precedentemente indicato.

Livello territoriale	Nome	Autorità che lo prepara	Autorità che lo approva	Durata, eventuali aggiornamenti periodici	Obbligatorio	Natura dello Strumento	Ruolo, ambito e obiettivi principali	Relazioni e vincoli in relazione ad altri strumenti sovraordinati/ sottoposti
Regione	<i>DRAG</i>, articolato per parti corrispondenti a materie organiche: <i>DRAG</i> indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei PTCP (art. 4, c. 3, lett.b LR n. 20/2001) <i>DRAG</i> indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei PUG (art. 4, c. 3, lett. b LR n. 20/2001) <i>DRAG</i> criteri per la formazione e la	Regione	Giunta Regionale	-	Sì	Programmatica	Le parti costitutive il DRAG, (art. 4, c. 3, lett. b) hanno l'obiettivo di indirizzare l'azione degli enti locali fonendo elementi interenti al metodo di elaborazione e ai contenuti degli strumenti di governo del territorio. Dai principi informatori (approccio strategico, partecipazione, sostenibilità) discendono le articolate indicazioni operative per ciascun livello di pianificazione. Lo Schema dei servizi infrastrutturali (art. 4, c. 3, lett. c) è un documento conoscitivo che ha la finalita di fornire agli enti locali un quadro complessivo di riferimento, parametri di valutazione di sostenibilità e criteri di valutazione dei fabbisogni, da usare in sede di co-pianificazione.	Il DRAG, nelle sue varie parti, costituisce il riferimento per il controllo di compatibilità degli strumenti di pianificazione (PTCP, PUG e PUE) degli enti locali

	localizzazione dei PUE (art. 4, c. 3, lett. b LR n. 20/2001) DRAG schema dei servizi infrastrutturali di interesse regionale (art. 4, c. 3, lett. c LR n. 20/2001)							
	PPTR	Regione previa intesa interistituzionale in avvio e accordo con MIBACT	Consiglio Regionale	In sede di accordo con il MIBACT sono stabiliti i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, comunque da sottoporre a verifica congiunta della Regione e del Ministero con cadenza non superiore a cinque anni. Il piano inoltre viene aggiornato in occasione dell'adeguamento dei piani urbanistici generali e provinciali. E' infine consentito effettuare rettifiche	Sì	Regolativa per beni paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici Programmatica per lo scenario strategico, dettando indirizzi, direttive, misure di salvaguardia e utilizzazione, linee guida.	Il PPTR persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia. Persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità. Essendo il piano territoriale oltre che paesaggistico, realizza l'integrazione del paesaggio nelle politiche urbanistiche, di pianificazione del territorio ed in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale	Le previsioni del PPTR sono: • cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, della città metropolitana e delle province e non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico; • immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici e negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette

				che con procedimenti semplificati			ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.	
Province	PTCP	Provincia	La Regione ne effettua la verifica di compatibilità con i propri strumenti, se esistenti.	-	Sì	Programmatica. Regolativa solo per le materie di competenza provinciale. Assume l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle materie inerenti la protezione della natura, la tutela dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo, delle bellezze naturali, a condizione che la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la Provincia e le Amministrazioni, anche statali, competenti. L'art. 1 della LR n. 31/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale" dispone che <i>"Alle Province spetta</i>	Secondo quanto indicato dal DRAG, il PTCP rappresenta lo strumento di definizione degli indirizzi di assetto del territorio provinciale, che sostanzia e articola il coordinamento nella sua triplice direzione: • di snodo istituzionale tra la dimensione regionale e quella locale dei comuni; • di coordinamento delle pianificazioni comunali tra loro e con quella provinciale; • di coordinamento tra le politiche di settore della provincia stessa.	Il PTCP è sottoposto a controllo di compatibilità con il DRAG e con ogni altro strumento regionale di pianificazione territoriale esistente. A sua volta, la Provincia sottopone a controllo di compatibilità i PUG con il PTCP, ove esistente.

						<i>il governo, anche in forma associata, delle funzioni di media prossimità."</i>		
Città Metropolitana	<i>PTGM</i>	Città metropolitana	-	-	-	-	-	Non disciplinato da leggi regionali. Il riferimento normativo è l'art. 1, c. 44 della L n. 56/2014
	<i>PSM</i>	Città metropolitana	-	-	-	-	-	Non disciplinato da leggi regionali. Il riferimento normativo è l'art. 1, c. 44 della L n. 56/2014
Comune	<i>DPP</i>	Comune	Consiglio Comunale	-	Sì	Programmatica	Secondo quanto indicato dal DRAG, il DPP rappresenta lo strumento di prima definizione degli obiettivi progettuali del PUG, basato su un sistema delle conoscenze e su quadri interpretativi non sommari, costruiti in modo condiviso, che costituiranno una base utile alla discussione con gli attori locali, al fine di meglio definire gli obiettivi e le strategie di azione del PUG. Lo stesso DPP conterrà l'indicazione di ciò che dovrà essere eventualmente approfondito, con l'esplicitazione dei criteri sulla base dei quali elaborare il PUG in forma compiuta.	Secondo quanto indicato dal DRAG, il DPP, adottato in CC e sottoposto a osservazioni, contiene una prima definizione dei contenuti e della struttura del PUG; esso, in quanto atto politico-programmatico, impegna l'amministrazione nella successiva fase di elaborazione del PUG
	<i>PUG Articolato in</i>	Comune	Regione, Province e Città metropolitana effettuano la verifica di	-	Sì	-	Secondo quanto indicato dal DRAG, il PUG rappresenta un atto fondamentale di costruzione del futuro della comunità della costruzione del futuro della comunità e dello sviluppo	Il PUG nel suo complesso deve essere conforme ai piani sovraordinati

			compatibilità con i propri strumenti, se esistenti. La verifica riguarda in prima applicazione sia le previsioni strutturali che quelle programmatiche				locale, da costruire con un approccio strategico, ovvero sia basato su una visione condivisa sia orientato all'azione. La distinzione tra previsioni strutturali e previsioni programmatiche consente la flessibilità nella gestione anche in funzione della decadenza dei vincoli.	
	<i>Previsioni strutturali</i>		Le varianti alle previsioni strutturali seguono lo stesso iter di approvazione del PUG	Validità a tempo indeterminato		Regolativa per le invarianti strutturali. Di direttiva per la disciplina urbanistica delle previsioni programmatiche	Secondo quanto indicato dal DRAG, le Previsioni strutturali sono orientate a definire le politiche urbanistiche, finalizzate a tutela, uso e valorizzazione delle risorse esistenti anche ai fini della limitazione del consumo delle risorse ambientali, ivi compresa la risorsa suolo. Esse articolano il territorio in: • invarianti strutturali, per le quali definiscono la disciplina urbanistica; • contesti territoriali, per i quali stabiliscono indirizzi e direttive per le previsioni programmatiche. Inoltre definiscono: • indirizzi e criteri di elaborazione per le pianificazioni specialistiche comunali • indirizzi e criteri per l'applicazione del principio della perequazione; • la capacità insediativa complessiva del PUG – parte	Secondo quanto indicato dal DRAG, le invarianti strutturali sono gli elementi patrimoniali del territorio sotto il profilo storico-culturale, paesistico-ambientale e infrastrutturale, caratterizzati dalla stabilità e dalla non negoziabilità dei valori nel medio-lungo termine; essi compendono i vincoli sovraordinati e sono oggetto di copianificazione con gli enti competenti

							strutturale e criteri per il dimensionamento del PUG – parte programmatica.	
	<i>Previsioni programmatiche</i>		Le varianti alle previsioni programmatiche vengono approvate in Consiglio Comunale, in quanto i contenuti non possono incidere sulle previsioni strutturali	Per i contenuti da attuarsi in attuazione indiretta, validità a tempo indeterminato. Per i contenuti da attuarsi in attuazione indiretta 5 anni o altro periodo comunque da definirsi nel PUG/p.		Regolativa per i contenuti da attuarsi in attuazione indiretta. Di direttiva per i contenuti da attuarsi in attuazione indiretta tramite PUE.	Le previsioni programmatiche comprendono gli interventi da realizzarsi tramite PUE e la disciplina per le trasformazioni diffuse ad attuazione diretta. Secondo quanto indicato dal DRAG: • per le previsioni di trasformazione tramite PUE definiscono: l'arco temporale di validità; il raccordo fra previsioni e concrete capacità operative locali, pubbliche e private, le modalità attuative; • per le previsioni di gestione dell'esistente definiscono: la disciplina per le trasformazioni diffuse, le modalità attuative. Inoltre definiscono: • i PUE di carattere settoriale da elaborare nell'arco di validità dei vincoli urbanistici; i comparti urbanistici o altri meccanismi che consentano l'applicazione del principio della perequazione; gli interventi da realizzarsi sulle invasi strutturali	Le previsioni programmatiche: • attuano gli indirizzi e le direttive contenute nelle previsioni strutturali del PUG. • programmano gli interventi sulle invasi strutturali disciplinate nelle previsioni strutturali
	<i>DPRU</i>	Comune	Consiglio Comunale	-	No	Programmatica	Definisce: • gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale comunale o intercomunale; • gli ambiti territoriali da sottoporre a programmi integrati di rigenerazione urbana;	La definizione degli ambiti territoriali da assoggettare ai programmi integrati di rigenerazione urbana può avvenire anche nell'ambito del DPP del PUG previsto dalla LR n. 20/2001.

							• le politiche pubbliche, abitative, urbanistiche, paesaggistico-ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo; • le iniziative per assicurare la partecipazione civica e il coinvolgimento di enti e forze sociali, economiche e culturali; • i criteri per valutare la fattibilità dei programmi; • i soggetti pubblici che si ritiene utile coinvolgere nella elaborazione, attuazione e gestione dei programmi e le modalità di selezione dei soggetti privati.	La mancata approvazione del DPRU nei comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti non impedisce la presentazione di proposte di programmi integrati di rigenerazione urbana da parte di soggetti pubblici o privati
	<i>PUE</i>	Comune, privati che rappresentino almeno il 51% degli immobili, società di trasformazione urbana	Giunta Comunale se conformi allo strumento urbanistico generale (LR n. 21/2011). L'approvazione resta di competenza del Consiglio Comunale in caso di richiesta scritta da parte della maggioranza dei consiglieri comunali.	10 anni	Obbligatorio per le aree di nuova urbanizzazione e per le aree da sottoporre a recupero	Regolativa	Comprendono un ampio insieme di strumenti, dai piani attuativi di tradizione, anche settoriali o tematici, ai programmi complessi. Secondo quanto indicato dal DRAG, il PUE è lo strumento sovrano nella definizione del progetto urbanistico alla scala della parte di città, mirato ad attuare il principio della sostenibilità ambientale, sociale, economica, perseguendo: il contenimento del consumo di suolo; la qualificazione morfologica e funzionale e il risanamento dell'ambiente urbano; l'aumento della permeabilità dei suoli urbani e del verde urbano; l'abbattimento delle barriere architettoniche e lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile.	Costituiscono gli strumenti di attuazione del PUG-parte programmatica. Il PUE può apportare variazioni al PUG qualora non incida sulle sue previsioni strutturali.

	<i>PIRU</i>	Comuni singoli o associati Altri soggetti pubblici o privati, anche fra loro associati	Procedura analoga ai PUE Se in variante rispetto allo strumento urbanistico generale, tramite conferenza di servizi	-	No	Regolativa	Strumenti volti a promuovere la riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani mediante interventi organici di interesse pubblico, a partire da una strategia generale delineata nel DPRU. Comportano un insieme coordinato d'interventi in grado di affrontare in modo integrato problemi di degrado fisico e disagio socio-economico che, in relazione alle specificità del contesto interessato a) la riqualificazione dell'ambiente costruito; b) la riorganizzazione dell'assetto urbanistico; c) il contrasto dell'esclusione sociale degli abitanti attraverso interventi materiali; d) il risanamento dell'ambiente urbano	La mancata approvazione del DPRU nei comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti non impedisce la presentazione di proposte di PIRU da parte di soggetti pubblici o privati
--	-------------	---	--	---	----	------------	--	---

11. Strumenti di programmazione complessa/negoziata introdotti/recepiti (da normativa nazionale) all'interno della legge urbanistica regionale.

Forma di programmazione	Introdotta/ Recepita/ Non prevista	Strumenti richiamati	Breve descrizione
Programmazione Complessa	Recepiti dalla LR n. 20/2001 "Norme generali di governo e uso del territorio" e dal DRAG PUE - Criteri per i Piani Urbanistici Esecutivi, DGR n. 2753 del 14/12/2010, Parte I	LR n. 20/2001, art. 15: • Programmi Integrati – PI (L n. 179/1992); • Programmi di Recupero Urbano - PRU (L n. 398/1993, convertito dalla L n. 493/1993); • Programmi di Riqualificazione Urbana - PRiU (DM 21/12/1994); • Piani di Intervento di Recupero Territoriale – PIRT (disciplinati dal Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio PUTT/P). DRAG PUE, Parte I • Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio - PRUSST, DM 8/10/1998; • Programmi Innovativi in Ambito Urbano (PIAU), DM n. 2522 del 27/12/2001; • Contratti di quartiere I (art. 2 della L n. 662/1996) e II (L n. 21/2001, DM n. 2522 27/12/2001, modificato dal DM 30/12/2002); • Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie, ai sensi del Bando della Regione Puglia del 29 giugno 2006.	I Programmi Integrati (PI), I Programmi di Recupero Urbano (PRU), i Programmi di Riqualificazione (PRiU), I Piani d'intervento di recupero territoriale (PIRT), sono considerati Piani Urbanistici Esecutivi (PUE), strumenti di attuazione del PUG, nella LR n. 20/2001, art. 15, e nel DRAG PUE, Parte I. Nel DRAG PUE sono anche citati come programmi di tipo integrato, complessi, i PRUSST, i PIAU, i Contratti di Quartiere I e II, e i Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie.
	Recepiti dalla LR n. 21/2008 "Norme per la Rigenerazione Urbana"	• Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana – PIRU (art. 2) • Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana - DPRU (art. 3)	I Programmi integrati di rigenerazione urbana e il Documento programmatico per la rigenerazione urbana, richiamati rispettivamente agli artt. 2 e 3 della LR n. 21/2008, sono considerabili programmazione complessa. Essi sono stati descritti nelle precedenti tabelle 8 e 10 del presente documento. La definizione degli ambiti territoriali da assoggettare ai Programmi Integrati di

			Rigenerazione Urbana avviene mediante il DPRU o nell'ambito del Documento Programmatico Preliminare (DPP) del PUG previsto dalla LR n. 20/2001.
Programmazione Negoziata	Recepiti dalla LR n. 20/2001 "Norme generali di governo e uso del territorio".	Accordo di Programma	L'Accordo di Programma è richiamato all'art. 15 della LR n. 20/2001 qualora i programmi integrati, i programmi di recupero urbano e i programmi di riqualificazione urbana non siano conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti e/o adottati. In tal caso, il Sindaco promuove la conclusione di un Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del DLgs n. 267/2000, al quale partecipa il soggetto proponente. L'accordo sostituisce lo strumento urbanistico attuativo, ove prescritto dallo strumento urbanistico generale.

Eventuali note di commento esplicative di situazioni particolari:

Si specifica che la ricognizione degli strumenti di programmazione complessa è stata fatta facendo riferimento anche alla LR n. 21/2008 "Norme per la rigenerazione urbana".

12. Valutazione quantitativa mediante l'uso delle classi dimensionali di comuni definite al punto 4.

	Comuni < 5.000 abitanti	Comuni 5.001 < abitanti < 50.000	Comuni 50.001 < abitanti < 100.000	Comuni 100.001 < abitanti < 250.000	Comuni > 250.001 abitanti
N° comuni governati da Programma di Fabbricazione (PdF)	29	35	-	-	-
N° comuni governati da Piano Regolatore di vecchia generazione (P.R.G.)	43	90	13	2	1
N° Piani di nuova generazione approvati	11	31	2	-	-
N° Piani di nuova generazione in fase di elaborazione/approvazione	6	7	-	-	-